



FERRUCCIO AULETTA

**La cambiale scaduta durante l'emergenza sanitaria:  
note sui Decreti legge 2 marzo 2020, n. 9 e 8 aprile 2020, n. 23**

L'Autore dà conto delle implicazioni della legislazione di emergenza sui titoli di credito emessi, scaduti o non pagati nel periodo del lockdown da Covid-19.

The Author gives an account of the implications of the emergency legislation concerning checks and bills of exchange issued, expiring or not paid by the Covid-19 lockdown time.

**1.** Il **DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9**, Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, recita all'art. 10: [...] «4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. 5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente».

Si tratta anzitutto di interpretare logicamente e funzionalmente quest'ultima previsione, per cui «i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per un precedente significativo siccome accompagnato da una rilevante interpretazione delle Corti, v. spec. l'art. 1 d.l. 22 gennaio 1973, n. 2 (recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 e convertito, con modificazioni ed integrazioni, in l. 23 marzo 1973, n. 36), che disponeva: «(Sospensione dei termini) *Nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni, mareggiate smottamenti e frane, verificatisi nel dicembre 1972 e nel gennaio 1973 che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione o dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che*

Si confronta una tesi secondo la quale per effetto di detta sospensione anche la scadenza è sempre prorogata di altrettanti giorni rispetto alla data originariamente stabilita, e un'altra secondo la quale soltanto la scadenza ricadente nell'intervallo impedisce, fino alla fine del periodo (considerato *en bloc*), di far decorrere i termini alla stessa «*relativi*», che perciò hanno ripreso a decorrere l'indomani dal 31 marzo.

Sono noti i pregi della prima tesi<sup>2</sup>, che, oltre ad allineare la disciplina dei termini di adempimento tra le parti del rapporto e quella applicabile verso i terzi (qual è il pubblico ufficiale), sta soprattutto nell' evitare l'insorgenza sincrona delle conseguenze dei mancati pagamenti registrati nel periodo fino al 31 marzo u.s., quindi di attività esigibili anche in presenza di più persone e da evitare per le ragioni del richiesto distanziamento sociale.

Senonché, l'opzione ermeneutica appare labilmente ancorata al complessivo dato testuale, di peculiare rilevanza per i titoli esecutivi (cfr. l'avverbio «espressamente» che connota il riconoscimento di tale efficacia nei titoli stragiudiziali all'art. 474, 2° comma, n. 2, c.p.c.).

Per stabilire quale sia più attendibilmente la decorrenza del termine per la levata del protesto per il mancato pagamento della cambiale, va anzitutto osservata la materia dall'angolo del pubblico ufficiale e dei suoi doveri professionali (e non «*nei riguardi [degli altri] soggetti di cui al comma 4*»), e pertanto secondo il principio di precauzione, che è valido – per giurisprudenza stabile – anche nell'interpretazione giuridica quando lo stato di dubbio degli effetti si riconduce oggettivamente a una condotta specificamente presa in esame<sup>3</sup>.

Quanto appresso ritenuto, dunque, condensa il punto di osservazione del pubblico ufficiale, in ipotesi richiesto di levare protesto per mancato pagamento di un titolo cambiario venuto a scadenza in un giorno qualsiasi ricompreso nell'intervallo considerato.

Come è noto, la cambiale può avere scadenza *a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data e a giorno fisso* (art. 38 LC). Ma, per ogni cambiale pagabile vi è un giorno determinato del calendario che si individua come di scadenza (l'art. 41 LC è emblematico in tal senso): si tratta di una data che rileva in quanto tale, nella sua puntualità, diversamente da ogni altro termine per il compimento di atti, lungo il cui corso rimangono intatti lo statuto degli agenti e il compimento delle attività consentite fino alla scadenza. Un termine in senso proprio, volendo stare al lessico normativo di più diretto interesse, si direbbe trattarsi di quel «*periodo*»,

---

*sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 4, con esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.*

*E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 4.*

*Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva».*

<sup>2</sup> Non è univocamente ascrivibile a questa la posizione di Dalmotto, *La scadenza dei titoli di credito al tempo del Coronavirus. Con una postilla sul pari decorso degli altri termini stragiudiziali*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) (3 aprile 2020).

<sup>3</sup> Cfr. Cass., sez. un., 12-02-2019, n. 4135.

computabile secondo il calendario comune, durante il quale un atto rimane indifferentemente praticabile con le medesime conseguenze (in ambito cambiario potrebbe darsi il caso, ad es., del termine per l'accettazione: artt. 26 ss. LC<sup>4</sup>).

Fermo quanto sopra, conviene ancora premettere come la materia disciplinata dalla norma della cui interpretazione trattasi (art. 10, comma 5, DL 9/2020) sembri riguardare unicamente l'ipotesi che il giorno di calendario al quale si riferisce la scadenza della cambiale ricadesse naturalmente tra il 22 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020<sup>5</sup>; se invece la scadenza fosse successiva a quest'ultima data – onde il relativo termine avrebbe potuto dirsi *corrente* durante tale periodo, ma non mai *de-corrente*: ogni decorso, infatti, risulterebbe sempre differito alla fine del periodo –, il problema del significato della sospensione «*per lo stesso periodo*» potrebbe riguardare soltanto il termine dell'«*adempimento*» (cfr. comma 4) e non già la scadenza del «*titolo*» in quanto tale (cfr. comma 5). Infatti, è soltanto il titolo che nella sua astrattezza ad avere rilevanza nei confronti del terzo, qual è il pubblico ufficiale, mentre l'adempimento e la relativa norma dilatoria hanno efficacia soggettivamente diversa.

Ora, con riferimento a una scadenza di cambiale «*ricadent[e]*» tra il 22 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, naturalmente sarebbe «*decorrent[e]*» per il pubblico ufficiale richiestone il termine di levata del protesto per mancato pagamento, senonché l'impedimento degli effetti di scadenza fino al 31 marzo u.s. non può far decorrere neanche il termine ulteriore, propriamente sospeso fino al 31 marzo: infatti, sospeso in senso stretto non sembra potersi predicare del giorno di scadenza, quanto piuttosto del solo termine per il protesto (o di altri termini in senso stretto: per es., l'esercizio di azione ex art. 94 LC).

È, quest'ultimo, l'unico termine per il compimento di un atto a venire in rilievo, e non già quale *punctum temporis*, ma come «*periodo*» di tempo entro il quale può indifferentemente collocarsi l'atto di levata del protesto (atto che potrebbe, sempre in relazione al giorno naturale di scadenza, venirsi conseguentemente a situare entro trenta o più giorni da quest'ultima, con i diversi effetti sanciti dall'art. 61 LC per il regresso).

Queste considerazioni rivelano come l'interpretazione che, sforzandosi di ritenere sospeso anche il termine di scadenza, emuli oltre misura la disciplina dei termini procedurali e

---

<sup>4</sup> Cfr. Adami, *Emergenza Coronavirus: sospesi i protesti*, in *Quotidiano Giuridico* del 6 aprile 2020 (<http://www.quotidianogiuridico.it>).

<sup>5</sup> Con riferimento alla norma citata alla nota (1), si v. in senso convergente Cass., 14-03-1990, n. 2098: «*La sospensione, nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti da alcuni eventi naturali, del corso dei termini di prescrizione (nonché di altri termini), disposta dal 1° comma art. 1 d.l. 22 gennaio 1973 n. 2, convertito in l. 23 marzo 1973 n. 36, riguarda soltanto i termini maturatisi o destinati a maturarsi entro un certo periodo (da determinarsi a norma del successivo art. 4), e non i termini comunque in corso durante il periodo medesimo, ancorché scadenti o scaduti successivamente, avendo il legislatore usato, nello stabilire la detta sospensione, l'espressione "termini ... che sono scaduti o che scadono durante il periodo ..."; la suddetta norma manifestamente non si pone in contrasto con gli art. 3 e 24 cost., attesa la consapevole e ragionevole volontà del legislatore di limitare gli effetti della sospensione in modo da evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni pendenti, a scapito della certezza dei rapporti*». Conf. Cass., 09-06-1990, n. 5637; Cass., 18-12-1989, n. 5651; Cass., 28-03-1987, n. 3036. Cfr. anche Corte cost. [ord.], 16-06-1988, n. 650, secondo la quale «*È manifestamente infondata, in quanto ictu oculi priva di qualsiasi fondamento, la questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 4 d.l. 22 gennaio 1973 n. 2, convertito, con modificazioni, in l. 23 marzo 1973 n. 36, nella parte in cui prevedono che, per i comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del gennaio 1973, la sospensione dei termini perentori si applica solo ai termini destinati a scadere nel periodo di sospensione e non anche a quelli comunque decorsi, anche se non interamente, nel medesimo periodo, ma con scadenza successiva, in riferimento agli art. 3 e 24 cost.*».

processuali ma non coglie appieno la particolarità del caso di specie, già storicamente emersa: in relazione alla cambiale, non è stabilito un termine per il compimento dell'atto di pagamento fino alla scadenza (un «periodo»), ma il giorno di scadenza del pagamento senz'altro, la data del pagamento che costituisce *dies a quo* del termine per la levata del protesto.

Assai evidentemente non si potrebbe applicare anteriormente alla scadenza (o, il che è lo stesso, fino alla stessa) la disciplina delle attività che soltanto alla scadenza diventano possibili o legittime: valga, per es., che «*Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza*»; e che soltanto «*Chi paga alla scadenza è validamente liberato*» (art. 46).

Peraltro, l'originario contesto del DL 9/2020, nel quale la disciplina rimaneva comune ai termini anche processuali, non oltremodo consente di fare uso di una sorta di schema ermeneutico micro-sistematico per la sopravvenuta separazione della *sedes materiae*, poi – invero – collocata negli artt. 83 ss. DL 18/2020 quanto ai soli «*termini per il compimento degli atti del processo*» [art. 152 c.p.c.].

Oggi, l'unica disposizione nella quale sembra collocarsi in misura autosufficiente lo statuto deontologico del pubblico ufficiale (altra è la posizione della parte del rapporto da cui è scaturito il titolo da presentare e, in ipotesi, del portatore della cambiale nei confronti del traente) va ancora individuata nell'art. 61 L.C., da cui deriva come sia una «disposizione di legge», l'art. 10, comma 5, DL Del resto, che siano soltanto gli effetti ulteriori della scadenza della cambiale, ricadente nell'intervallo dal 20/2 al 31/3, a essere stati impediti dal DL 9/2020<sup>6</sup>, è ipotesi convalidata dalla stessa disponibilità dell'effetto impeditivo, dato che a debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, il DL cit.

Di talché, se anche il c.d. termine di scadenza, anziché naturalmente compiersi quale fenomeno puntuale nonostante l'impedimento degli effetti connessi, fosse davvero rimasto in corso (o *decorrente*, come è indotta a ritenere la diversa opinione) in ragione della sua pretesa sospensione in senso stretto, allora la situazione sarebbe – e potrebbe ancora adesso risultare – quella della cambiale prima della scadenza, il cui regime è non soltanto altro, ma soprattutto non disponibile da una delle parti nei modi di cui al DL, e rimane regolato compiutamente dalla LC. Si pensi alla «*girata*» (art. 24), che oggettivamente può essere o posteriore o anteriore alla scadenza, e la sua disciplina non può andare soggetta a una sorta di disponibilità soggettiva della scadenza stessa, sempre invece in definitiva, a norma dell'art. 10, comma 5, DL 9/2020, il giorno di scadenza della cambiale, che sia ricompreso tra il 22 febbraio e il 31 marzo 2020, non può – nei confronti del pubblico ufficiale che sia richiesto di levare il protesto a far data immediatamente successiva – considerarsi prorogato di un numero di giorni pari a quelli rimanenti fino alla fine del periodo stesso per, così, ritenerlo coincidente col termine di adempimento corrente, secondo il regime proprio, tra le parti del rapporto.

**2.** È quindi sopravvenuto l'art. 11 **DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23**, con la sua disciplina della «*Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito*» di guisa che:

---

<sup>6</sup> Nella rigorosa logica di fattispecie optata dall'art. 61 LC integra appunto un *fatto impeditivo*: «*Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti ...*».

«1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge.

Sulla formulazione – simile (nel comma 1), ma non uguale – dell'omologo art. 10 D.L. 2 marzo 2020, n. 9<sup>7</sup>, ne ho appena concluso che è ancora l'art. 61 LC «l'unica disposizione nella quale sembra collocarsi in misura autosufficiente lo statuto deontologico del pubblico ufficiale». Perciò, il dovere del notaio si sarebbe tornato a dispiegare istantaneamente con la cessazione di efficacia di quella «disposizione di legge»; senonché, è ancora l'art. 11 DL 23/2020<sup>8</sup> che «impedisce [...] di levare il protesto nei termini [altrimenti] stabiliti». In pratica, per effetto della disciplina di emergenza relativa ai titoli di credito e stando al lessico della Legge cambiaria, «i termini stabiliti [...] sono prolungati», cioè la loro scadenza – ove anteriore – è (ulteriormente) prorogata oltre il 30 aprile 2020.

Per un'agile sinossi delle fonti che si sono succedute, sono qui posti a confronto, con enfasi grafiche, gli elementi sintattico-lessicali che giustificano, con la successiva argomentazione di maggior dettaglio, conclusioni più articolate.

---

<sup>7</sup> A sua volta testualmente riproduttiva dell'art. 49, comma 5, DL 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016» ma nell'ambito di una tecnica di *drafting* assai risalente: v., per es., D.L. 9 novembre 1966, n. 914, «Provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966».

<sup>8</sup> Sul quale v. Nigro, *Coronavirus: la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito*, in *Quotidiano Giuridico* del 21 aprile 2020.

art. 10 D.L. 2 marzo 2020, n. 9	art. 11 D.L. 8 aprile 2020, n. 23
<p>4. [...]</p> <p><b>5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4</b>, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente <b>forza</b> esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente.</p>	<p>–</p> <p>1. [...] I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito <b>emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto</b>, e ad ogni altro atto avente <b>efficacia esecutiva a quella stessa data</b> sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente.</p> <p>2. [...] <b>La sospensione di cui al comma 1 opera su a) i termini per la presentazione al pagamento; b) i termini per la levata del protesto [...].</b></p> <p>3. <b>I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione [...].</b></p>

Ora, pur nella ovvia ricerca di continuità di disciplina tra le fonti, contemporaneamente in vigore, la sinossi rivela più di una soluzione di detta continuità, dato che:

a) non si mantiene alcuna limitazione soggettiva alla disciplina della sospensione, eliminando dall'art. 10 DL 9/2020 l'incipit del comma 5. e aggiungendo nell'art. 11 DL 23/2020 il comma 2., riferito ad attività tanto delle *parti* del rapporto che di *terzi* connesse ai titoli anche del «*comma 1*»;

b) non si mantiene alcun elemento di connessione oggettiva con altri termini - *i.e.* quelli «*per gli adempimenti*» - della cui sospensione pure tratta(va)si (ma soltanto) nel contesto dell'art. 10 DL 9/2020 (al comma 4.);

c) si chiarisce che un termine è detto «*decorrent[e]*», e non già semplicemente corrente, anche se non comincia a de-correre nel periodo di riferimento, tant'è che quelli espressamente regolati sono i soli titoli «*emessi prima*» di tale periodo <sup>9</sup>;

<sup>9</sup> I titoli «*emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto*» sono quelli emessi fino all' 8 aprile (cfr., per tutti, da Laurini, *Dai titoli di credito all'atto a distanza: siamo sempre in emergenza*, in *Quotidiano Giuridico* del 20 aprile 2020: «*le cambiali e gli assegni emessi fino all'8 aprile scadranno tutti il 1° maggio e, conseguentemente, andranno presentati per il pagamento ed eventualmente protestati nei due giorni successivi*»). Invero, per i titoli successivamente emessi, a far data dal 9 aprile ma con scadenza entro il 30 aprile 2020 – ogni scadenza ulteriore sarebbe comunque estranea alla disciplina che interessa –, diversamente dai titoli emessi in precedenza, la levata del protesto per mancato pagamento è esigibile perché consta *in re ipsa* la rinuncia del debitore alla sospensione. Tale rinuncia, a differenza dei titoli

d) si conferma, inoltre, che la scadenza della cambiale in un giorno comunque ricadente nel periodo considerato ne determina l'«*efficacia esecutiva*», salvo l'impedimento *ad tempus datum* e ferma la possibilità di rinuncia all'effetto impeditivo («*la stessa data*») di acquisto dell'efficacia esecutiva è «quella» compresa tra il 9 marzo e il 30 aprile e non già la data di entrata in vigore del DL 23/2020);

e) si desume, così, che per esservi tale efficacia esecutiva «*a quella stessa data*», la cambiale che viene in rilievo deve conoscere scadenza tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020, e non anche altra successiva (quando pure rimarrebbe genericamente idonea alla «*forza esecutiva*»);

f) si convalida, peraltro, anche la tesi che, essendovi scadenza in atto, la previsione rimane insensibile al tipo di cambiale, la quale – anche quando a certo tempo vista ovvero data – interessa soltanto se la scadenza è già determinata in un giorno ricadente nell'intervallo;

g) all'inverso, il termine per l'accettazione della cambiale *a certo tempo vista* che ricade nel periodo deve intendersi sospeso (se non altro) per l'inibizione al protesto *tout court*, la cui levata è infatti inibita anche per «*mancata accettazione*» (e non soltanto per «*mancato pagamento*»).

I risultati logici della sinossi, pertanto, conducono a registrare i dati normativi con la misura di discontinuità o continuità rilevabile dalle previsioni tra le fonti normative susseguite:

a) come prima, la nuova disposizione si occupa delle sole cambiali il cui giorno di scadenza, alla data di entrata in vigore del DL (ora n. 23/2020), sia già pre-determinato come naturalmente ricadente nel periodo di riferimento;

b) come prima, la nuova disposizione non importa distinzioni tra tipi di cambiale, distinzione che più non rileva quando il giorno di scadenza sia comunque stabilito, eventualmente perché si è compiuta, alla data di entrata in vigore del DL, la fattispecie «*a certo tempo*»;

---

anteriormente emessi e per i quali va appositamente espressa, risulta attestata (ed è esigibile sul piano negoziale) nei confronti del prenditore del titolo siccome quest'ultimo viene formato proprio in costanza della sospensione. In sintesi, l'emissione a far data dal 9 aprile implica rinuncia alla proroga del termine di scadenza ove fissata entro il 30 aprile.

La data di emissione del titolo appare, in base al comma 2. dell'art. 11 cit., non discriminante per gli assegni. Del resto, l'art. 31, 2° comma, L.A. stabilisce che «*L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione*», ed è norma – quest'ultima – che implica la possibilità di venuta a esistenza del titolo, coeva alla sua consegna, in tempo separato dalla data di emissione che vi è apposta (cfr. Cass., sez. III, 12-12-2014, n. 26161). Tuttavia, è insegnamento costante della Cassazione che «*il dies a quo per l'elevazione del protesto va calcolato con decorrenza dal giorno indicato nell'assegno quale data di emissione, ai sensi dell'art. 32 r.d. n. 1736 del 1933, non rilevando il fatto che l'art. 31 di detto decreto preveda l'esigibilità dell'assegno dal giorno della presentazione all'incasso, anche se precedente a quella indicata nell'assegno*». Infatti, la rilevanza della data di emissione concerne la posizione di quei soggetti come «*l'istituto bancario pagatore e, conseguentemente, il notaio che leva il protesto [i quali] non conoscono il momento della presentazione all'incasso dell'assegno, anteriore o posteriore alla data del titolo*». Pertanto, non sarebbe giustificata una lettura della normativa emergenziale che, pur riguardando il complesso dei titoli di credito, ai fini della levata del protesto, considerasse (diversamente che per le cambiali emesse a far data dal 9 aprile) inibita la levata del protesto anche per gli assegni con data di emissione posteriore all'8 aprile se «*presentati al pagamento durante il periodo di sospensione*». In effetti, diversamente che per le cambiali dove è il solo interesse del debitore rilevante, per gli assegni la disponibilità della sospensione è bilaterale: soltanto il concorso delle volontà di avvalimento della stessa tanto del creditore che del debitore appare rilevante, onde la rinuncia ad avvalersene rispettivamente del creditore e del debitore possono risultare *ex lege* dai fatti tipizzati nella presentazione al pagamento e nella emissione che avvenissero entrambi in costanza di sospensione (9 > 30 aprile).

c) diversamente da prima, è esplicito l'impedimento, salva la risultanza di volontà contraria del debitore, alla levata del protesto nel periodo di riferimento: dunque vi è stavolta una (più) espressa «*disposizione di legge di uno Stato*» che, quale tipico «*caso di forza maggiore*», «*impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti*» (art. 61 LC);  
d) come prima, tuttavia, sospensione «*per lo stesso periodo*» di tali attività non significa proroga del termine di pagamento per un numero di giorni *variabile* tra quello di scadenza e quello finale del periodo, ma prolungamento della scadenza – *in ogni caso* – alla data del 1° maggio 2020; dunque, sia la presentazione al pagamento nei «*due giorni feriali successivi*» che il protesto nei «*due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile*» sempre avranno i termini rispettivamente decorrenti da quella data.

Pur senza assumere che il senso di una sospensione siffatta sia praticamente equivalente a quello di altre disposizioni che concernono il differimento di attività indotte da titoli esecutivi i quali potrebbero parimenti essere stragiudiziali (cfr., per es., art. 103, comma 6, DL 18/2020<sup>10</sup>, in rapporto all'art. 474, 2° comma, n. 3, c.p. circa il c.d. *blocco degli sfratti*), è evidente come la scelta di escludere le cambiali con scadenza naturalmente posteriore rispetto alla fine del periodo di sospensione spieghi qual è la ratio della disciplina. Questa non sta nell'immunizzare il debitore dai rischi temporanei di reperire provvista, quanto e soltanto nel differire le attività che dalla scadenza del titolo dipendono. Se finalità della disciplina fosse, infatti, quella di restituire il tempo mancante alla scadenza per reperire la provvista necessaria al pagamento, allora la cambiale emessa anteriormente all'inizio del periodo di sospensione (per es., 8 marzo 2020) ma con scadenza non ricadente entro lo stesso, per es. al 2 maggio, dovrebbe godere sempre della proroga pari al numero massimo di giorni (> 52), mentre la cambiale parimenti emessa entro l'inizio del periodo di sospensione ma con scadenza ricadente nel periodo *de quo*, per es. al 30 aprile, potrebbe non godere di alcun giorno di proroga (0). Sennonché, dato che alla prima cambiale la sospensione non si applica e per quelle come la seconda non rileverà mai la variabile della distanza tra il giorno di scadenza e la fine del periodo di sospensione, allora entrambe si troveranno naturalmente ri-allineate, con la medesima pagabilità, esattamente come sarebbe stato senza (e come dev'essere fuori del-) lo stato di eccezione.

In sintesi, la data finale del periodo di sospensione è niente più che *dies ne ante quem* delle attività dipendenti da ogni scadenza (quale che sia) anteriore; attività – pertanto – da impedire «*per lo stesso periodo*». Cessato l'impedimento, a norma dell'art. 61 LC «*il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l'accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto*».

L'incidentale ipotesi di necessità può, a mio avviso, riguardare anche il trattamento legislativo riservato a «*i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto*»; levati – evidentemente – in quanto il mancato pagamento era stato fatto constare prima che, cessata l'efficacia di quella disposta dal DL 9/2020, fosse disposta la sospensione ulteriore per DL 23/2020 (< 1° aprile 2020 > 8 aprile 2020).

---

<sup>10</sup> «L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020».



Ora, se questi ultimi protesti, come vuole il comma 3. dell'art. 11 DL 23/2020, «*non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; [e] ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione*», ciò vuol dire che sono stati comunque validamente ed efficacemente levati in relazione all' anteriore scadenza del titolo. E proprio la data di naturale scadenza della cambiale torna rilevante per comprendere se l'eventuale mancato pagamento che tornasse a registrarsi ancora il 4 maggio debba o meno constare nuovamente mediante protesto.

Ho già osservato sopra come l'atto di levata del protesto sia «*atto che potrebbe, sempre in relazione al giorno naturale di scadenza, venirsi conseguentemente a situare entro trenta o più giorni da quest'ultima, con i diversi effetti sanciti dall'art. 61 LC per il regresso*».

Non mi resta allora che ribadire che, in base al divisato criterio interpretativo di autosufficienza dell'art. 61 LC, non sarà necessario (ma neppure impedito a seguito dell'ulteriore presentazione) un nuovo protesto ove quello anteriore abbia riguardato la scadenza di un titolo (prorogata *ex lege*) al 31 marzo 2020; infatti, il titolo scaduto a tale data, per effetto del sopravvenuto DL 23/2020, torna sì presentabile ma certamente «*oltre trenta giorni dalla scadenza*» a causa dell'art. 11 in esame (che intanto ne impedisce sia presentazione al pagamento che levata del protesto); sicché, a norma dell'art. 61, 4° comma<sup>11</sup>, LC «*il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto*». In conclusione,

a) le cambiali comunque emesse fino all' 8 aprile 2020 e con giorno di scadenza ricadente tra il 22 febbraio e il 30 aprile 2020 sono indistintamente protestabili per mancato pagamento soltanto a far data dal 4 maggio;

b) le cambiali emesse dal 9 aprile 2020 e con scadenza fino al 30 aprile 2020 sono protestabili nei consueti termini;

c) le cambiali con giorno di scadenza compreso tra il 22 febbraio e il 31 marzo e già protestate entro l'8 aprile devono essere nuovamente presentate al pagamento a far data dal 4 maggio 2020 ma, in difetto, possono non risultare nuovamente protestate ai fini del regresso.

Ferruccio Auletta

Ordinario dell'Università degli studi di Napoli Federico II

---

<sup>11</sup> «*Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto*».